

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1772

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO,
CIRAMI e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2002

Istituzione nel territorio della Sicilia delle zone franche di Bagheria, Cefalù, Termini-Imerese, Capo d’Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Licata, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge che si ha l'onore di presentare per l'approvazione del Parlamento ha lo scopo di creare in Sicilia alcune zone a franchigia doganale per gli operatori economici nazionali ed esteri che hanno la loro sfera di interessi orientata, particolarmente, nel bacino del Mediterraneo.

Il riconoscimento di queste aree come «zone franche», con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, ci sembra costituire quasi un atto dovuto dallo Stato a favore del territorio e delle popolazioni che vi abitano, destinate a sopportare oneri gravosi. D'altro canto, istituire una «zona franca» al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico mercantile più intenso, potrebbe costituire una base di appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri e, in ultima analisi, un vantaggio per l'economia delle zone e dell'intero Paese.

La determinazione di mettere alcuni territori nazionali fuori dalla linea doganale ha avuto tradizioni remote anche in Sicilia, secondo diverse forme istituzionali, per le prospettive dei rilevanti vantaggi economici connessi, soprattutto, ad una maggiore libertà di circolazione e di attività sotto il profilo dei controlli doganali. Si ricorda, a questo riguardo, l'istituzione della «città franca» di Messina (1784) e dei «porti franchi» di Catania, Messina e Palermo (regio decreto 27 dicembre 1927, n. 2395), non attuati per una erronea valutazione di interessi regionalistici. La prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato, convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «... l'Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero

con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo». Ed ancora «... se il taglio, infatti, dell'istmo di Suez sarà effettuato, è sicuramente sulla Sicilia che il Regno italiano dovrà contare per impossessarsi di quel commercio che è destinato a ripopolare di navi il Mediterraneo. Allora, ciò che oggi può consigliarsi come conveniente, diverrebbe una necessità: interessa altamente a tutta l'Italia che la sua Sicilia possa apparecchiarsi sin d'ora a divenire un emporio universale del commercio orientale in Europa... l'avvenire ed il presente doganale della Sicilia abbisogna di essere regolato con i principi ed intenti, i quali non sempre converrà che fossero perfettamente conformi a quelli che avranno ragione di prevalere per il rimanente della penisola...».

Il progetto non ebbe successo perchè ostacolato da precisi orientamenti ed interessi che finalizzavano lo sviluppo economico nazionale nel rapporto con i Paesi del centro Europa. Le conseguenze economiche e, soprattutto, sociali che ne derivarono sono tra le cause che contribuirono a dare origine alla sempre attuale «questione meridionale». Di zona franca si torna a parlare nel 1920, su iniziativa dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando alla conferenza di Versailles per il trattato di pace dopo la prima guerra mondiale. La proposta trovava motivazione nella riconosciuta necessità di procedere al riordino del tessuto economico e sociale dell'Italia di fronte alle emergenze del periodo post-bellico. Nel 1967 il deputato regionale Modesto Sardo riprendeva il progetto per «istituire il territorio della Regione siciliana in zona franca». A tal fine presentava all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge costituzionale da trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 18 dello statuto autonomo, ma l'iniziativa non ebbe alcun se-

guito. Successivamente il progetto di zona franca venne inserito dalla giunta regionale siciliana nel quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 1982-1984.

Ancora, nel 1985, il senatore Saverio Damaggio proponeva, al Senato della Repubblica, un articolato e complesso disegno di legge per la istituzione della zona franca nel territorio della Sicilia centro-meridionale (atto Senato n. 1408, IX legislatura). Con tutte queste iniziative, si volevano raggiungere le migliori condizioni per il mercato interno nello sviluppo dei traffici internazionali rispettosi sia delle esigenze di tutela fiscale che delle esigenze di carattere locale, stimolando la naturale funzione di transito di alcune parti del territorio nazionale e la costituzione di sedi di favorevole mercato, avvicinando i grandi centri di offerta e di consumo ed incentivando, nel contempo, le attività di trasformazione. Tutto ciò, ovviamente, mediante realizzazioni previamente valutate, sulle condizioni ambientali e sulle caratteristiche socioeconomiche delle zone interessate e di quelle adiacenti. In linea generale siffatte considerazioni si sono mantenute valide nel tempo e restano attuali, come ne è prova il riconoscimento nella legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29, che ha ritenuto l'opportunità di «integrare i territori extra-doganali anche in località non marittime».

Parimenti, il Consiglio dei ministri della Unione europea, nell'armonizzare a livello europeo la disciplina delle zone franche esistenti, ha manifestato notevole interesse alle dette istituzioni, pur preoccupandosi di evitare condizioni di turbativa alle normali correnti di traffico con implicanze nella instaurazione e nel funzionamento del mercato unico per il consumo delle merci, per la loro utilizzazione e per la loro manipolazione. Resta ancora oggi, quindi, confermata la fiducia alle dette istituzioni ed il superamento di alcune prevenzioni per pregressi timori di contrabbando.

In questo quadro e con questi intenti è stato evidentemente concepito e formulato il presente disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, sulle zone franche da istituire in Sicilia.

L'adozione di una siffatta misura costituirebbe un elemento decisivo per l'attuale situazione locale, con prospettive future di attrazione e di rilancio per gli operatori commerciali e con possibilità di fronteggiare la rinverdita concorrenza sui traffici, influenzata addirittura dal Nord Europa, ove primeggiano le floride zone extra-doganali tedesche, i «depositi pubblici» olandesi e i «depositi industriali» francesi, tutti notevolmente agevolativi nello scambio delle merci e sul piano tariffario. Si noti che le ampie possibilità offerte dalla zona franca, con opportuna previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni previste dall'ordinamento doganale, senza che ciò debba creare confusioni ed interferenze nei rispettivi istituti, in quanto, ormai, è tradizionalmente attuata e normalmente recepita la possibilità di interventi della Guardia di finanza, quando si presentano le esigenze di assicurare il migliore andamento nell'esecuzione delle operazioni da e per l'estero.

Si tratterebbe, quindi, di interventi che di norma non costituiscono restrizioni alla libertà nel traffico, ma identificazione delle condizioni per particolari benefici fiscali a vantaggio degli operatori interessati all'importazione, definitiva o temporanea, alla esportazione, definitiva o temporanea, al cabotaggio, al transito, al deposito.

Le attività consentibili all'esterno della zona franca evidenziano, poi, l'interesse della stessa, esteso nei settori di trasformazione, produzione, manipolazione e assemblaggio, il che si concretizza e si ripercuote in un vantaggio anche per i territori adiacenti e complementari, per forniture di beni e servizi, direttamente o indirettamente interessate.

In sostanza, la extra-territorialità delle programmate zone franche potrebbe offrire le condizioni di trattamento più favorevoli sia nei confronti delle merci e dei prodotti di provenienza estera, per alimentare il mercato interno ed i mercati dei Paesi che gravitano sul Mediterraneo, soprattutto sudoccidentale, sia nei confronti dei prodotti nazionali per un più agevole e diretto sbocco all'estero, eventualmente anche previa trasformazione e lavorazione fuori dai vincoli doganali. Naturalmente, ciò presuppone una precisa organizzazione, disciplinata da interventi governativi duttili e tempestivi, per attendere alle diverse esigenze e per coordinare le iniziative nel modo più adeguato agli andamenti dei mercati. A questi fini sarebbero auspicabili provvedimenti amministrativi d'intesa, occorrendo, con gli organi regionali.

Il presente disegno di legge nelle sue linee essenziali risponde alle tipiche finalità di natura economica che la legge sulle zone franche si prefigge. Non vi sarebbero pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile assicurare con adeguati strumenti l'esercizio di controlli all'esterno delle zone territoriali agevolate. Sarebbe possibile, peraltro, disporre, per l'esperienza acquisita in altre località extra-doganali, opportuni interventi tempestivi, a salvaguardia di superiori interessi nazionali. Le eventuali preoccupazioni che potrebbero essere avanzate per quanto attiene le agevolazioni temporanee, non tanto riguardo agli impianti, poichè in passato vi sono stati provvedimenti di uguale effetto, ma soprattutto riguardo alla immissione nella zona franca, in esenzione fiscale e doganale, per il fabbisogno locale di generi alimentari di prima necessità e di materie prime, sono superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle condizioni socio-economiche del territorio interessato. Sono ben note ai proponenti le motivazioni che in altre occasioni sono state addotte per negare i benefici: il provvedimento sottrarrebbe detta zona alla sovranità dello Stato, in particolare per i

regimi fiscali, senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate per gli altri casi (come per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia) e formalmente riconosciute per ultimo in materia di imposta sul valore aggiunto dalla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Ma le eccezionali ragioni che per Livigno e Campione d'Italia sono di ordine strettamente geografico, per le zone della Sicilia attengono alle condizioni economiche per le quali occorrono, in una più generale e completa visione politica, interventi eccezionali che consentano un immediato rilancio.

Le eventuali remore al provvedimento da parte della Unione europea, per motivi che riguardano il funzionamento dell'unione doganale e la generalità dei tributi, per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'Esecutivo comunitario, sono superabili tenendo conto, intanto, di analoghi e similari provvedimenti adottati in altri Paesi comunitari e per i quali la Commissione non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi comunitari. D'altra parte l'eccentricità della zona al limite sud del territorio geografico comunitario, le condizioni sociali ed economiche del territorio, lo stesso Trattato di Roma che è finalizzato ad una integrazione economica dei diversi Paesi aderenti - integrazione che postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie - sono da considerare elementi idonei a sostenere, ove occorresse, in sede comunitaria le valide motivazioni che sono alla base della proposta di istituzione delle zone franche.

Non sfuggirà, in ultimo, alla sensibilità degli illustri colleghi senatori, che la vicina Francia, per iniziativa del Primo ministro Juppè, ha individuato recentemente trentacinque zone franche all'interno del proprio territorio, facendole coincidere con aree deboli del Paese, da supportare e rilanciare sul piano produttivo, economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE ZONE FRANCHE IN SICILIA

Art. 1.

1. Il territorio della Sicilia compreso nei comuni di Bagheria, Cefalù, Termini-Imerese, Capo d'Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Licata, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari è considerato fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituito in zona franca.

Art. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri

analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164 e 254 ed il territorio della Sicilia compreso nei comuni di Bagheria, Cefalù, Termini-Imerese, Capo d'Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Licata, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari, costituito in zona franca».

Art. 3.

1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha, altresì, effetto:

a) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971;

b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

c) di operazioni di distruzione;

d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

1. Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e

nazionalizzate introdotte nella zona franca, di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

CAPO II

ESCLUSIONE DAL REGIME DI ZONA FRANCA

Art. 6.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, su conforme parere del Governo della Regione siciliana, può disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rivelarsi pregiudizievole all'economia dello Stato o della regione.

CAPO III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI E FRANCHIGIE DOGANALI

Art. 7.

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'importazione definitiva;
- b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) per la spedizione da una dogana all'altra;

d) per il trasporto;

e) per il deposito;

f) per la lavorazione.

Art. 8.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'esportazione definitiva;

b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) per il cabotaggio;

d) per la circolazione;

e) per la lavorazione.

Art. 9.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali non siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 10.

1. Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI

Art. 11.

1. Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo III del presente titolo comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti casi in cui non siano previste norme speciali.

Art. 12.

1. Agli effetti dell'articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del compartimento doganale d'ispezione di Palermo, su conforme parere dell'ufficio delle entrate territorialmente competente, può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonchè alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

2. La concessione di cui al comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso, questi ultimi devono, entro dieci giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 13.

1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione a norma del comma 2 dell'articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti dei quali sia

stata disposta la revoca del beneficio dell'esonerazione dal prestare cauzione può proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al Ministro dell'economia e delle finanze, che decide nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

2. In caso di silenzio nel termine di cui al comma 1, il ricorso si intende accolto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

Art. 14.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

Art. 15.

1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

1. Alle imprese operanti nella zona franca può essere concesso, dal capo della circoscrizione doganale territorialmente competente:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che acconsentano a che la Guardia di finanza vigili in permanenza nei loro stabilimenti;

b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti alle materie prime estere impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della Regione siciliana.

Art. 17.

1. Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore, e segnatamente dall'articolo 214 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 18.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del medesimo testo unico, può disporre la revoca o la modifica, di intesa con il presidente della Regione siciliana.

Art. 19.

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali, sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.

2. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurre in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

Art. 20.

1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 21.

1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette presenti e future.

Art. 22.

1. Sono istituiti i consorzi per le zone franche di Bagheria, Cefalù, Termini-Imerese, Capo d'Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Licata, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari.

2. Dei consorzi di cui al comma 1 fanno parte:

- a) la Regione siciliana;
- b) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) un rappresentante degli imprenditori, anche medi e piccoli;

d) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade la zona franca;

e) un rappresentante dei commercianti e degli artigiani.

3. Possono aderire ai consorzi gli enti pubblici economici nazionali e regionali, gli istituti di credito e di assicurazione.

Art. 23.

1. I consorzi sono istituiti mediante atto pubblico. Atto costitutivo e statuto dei consorzi sono sottoposti per l'approvazione, entro trenta giorni dalla stipula, ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, nonchè al presidente della Regione siciliana.

Art. 24.

1. L'istituzione degli enti gestori dei consorzi delle zone franche deve avvenire entro trenta giorni dalla istituzione, ai sensi dell'articolo 23, dei consorzi stessi. La gestione provvisoria della zona franca è affidata ad un commissario straordinario, che non può durare in carica oltre trenta giorni, nominato dalla Giunta regionale siciliana tra gli avvocati ed i commercialisti iscritti al relativo ordine di appartenenza.

Art. 25.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente della Regione siciliana, sono definiti i confini territoriali delle zone franche.

Art. 26.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione siciliana redige i piani regolatori territoriali delle zone franche, che devono prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture necessari alla corretta, economica e funzionale gestione delle zone stesse.

2. Nella redazione del piano regolatore si deve tenere conto delle opere, delle infrastrutture e dei servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

Art. 27.

1. Talune opere ed infrastrutture di servizio possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati, mediante *leasing* o altre forme di locazione, stipulate tra il consorzio e gli utenti aventi interesse.

2. Non possono essere riservate ad uso esclusivo le infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

Art. 28.

1. Il patrimonio mobiliare di ciascun consorzio è costituito, oltre che dai versamenti degli enti locali territoriali e degli istituti partecipanti alla costituzione, da un fondo di 10 milioni di euro, costituito con contributo, erogato *una tantum*, per il 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per il 25 per cento a carico del bilancio della Regione siciliana e per il restante 25 per cento equamente ripartito tra quanti fanno parte del consorzio.

Art. 29.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.